

TROT.

8026/04
del 13.9.04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -sez 3[^]- così composto:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| Vito CARELLA | -Presidente f.f. |
| Guido ROMANO | -Consigliere relatore |
| Silvestro Maria RUSSO | -Consigliere |

ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6/12/1971, n° 1034, come integrato dall'art. 9 della legge 21/7/2000, n° 205, la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n° 8640/2004 RG proposto da GENCO COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Ilardo, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n° 2, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alessi;

c o n t r o

L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, non costituita in giudizio;

la **PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO**, in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dal prof. avv. Gaetano Armao con il quale è domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi, n° 109;

e nei confronti

della **SERRA FRANCESCO s.a.s. di Serra Vincenzo e C.**, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione dalla gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "m.s., anno 2003, sulle SS.PP. n° 60, ex SS. 189 Comitini e S.P. n° 80

Agrigento-Baiata-Favara" per collegamento sostanziale con altra concorrente "ditta Genco Giuseppe" e dei relativi verbali;

- della nota della Provincia di Agrigento del 28/5/2004 n° 1849 e della successiva annotazione disposta dall'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. nel Casellario Informatico delle imprese del motivo di esclusione dalla gara;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione Provinciale di Agrigento;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito nella camera di consiglio del 26 agosto 2004, relatore il Cons. Guido Romano, il difensore dell'Amministrazione Provinciale di Agrigento; nessuno comparso per il ricorrente;

ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

F A T T O

La ricorrente impresa ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "M.S., anno 2003, sulle SS.PP. n° 60, ex SS. 189 Comitini e S.P. n° 80 Agrigento-Baiata-Favara" per collegamento sostanziale con altra concorrente ("ditta Genco Giuseppe") ed i relativi verbali, nonché la nota della Provincia di Agrigento del 28/5/2004 n° 1849 di comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. del motivo di esclusione e la successiva annotazione disposta dalla predetta Autorità nel Casellario Informatico delle imprese qualificate.

Premesse talune notazioni, in punto di fatto, relative al procedimento in conseguenza del quale sono stati emanati gli atti e provvedimenti impugnati, ha sostenuto che questi ultimi sarebbero affetti dai seguenti vizi di legittimità:

1)- quanto alla disposta esclusione dalla gara di appalto in epigrafe, violazione e falsa applicazione dell'articolo 10, comma 1 bis, della legge n° 109/1994, dell'art. 2359 c.c. e del patto di integrità, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e per illogicità manifesta;

2)- quanto alla segnalazione effettuata dall'Amministrazione Provinciale intimata ed alla conseguente annotazione nel Casellario informatico, invalidità derivata dalle violazioni dedotte con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'articolo 27 del DPR n° 34/2000, della determinazione dell'Autorità intimata n° 10 del 6/5/2003, della legge statale n° 241/1990 c/o della L.R. Sicilia n° 11/1991, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto, per carenza ed omissione di istruttoria e per illogicità manifesta.

Dei soggetti intimati si è costituita soltanto la Provincia di Agrigento che con memoria ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e, poi, anche l'infondatezza nel merito del ricorso stesso.

Nella Camera di consiglio del 26 agosto 2004, su richiesta della costituita Amministrazione Provinciale e sussistendo i presupposti di cui all'articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6/12/1971, n° 1034, come integrato dall'art. 9 della legge 21/7/2000, n° 205, il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1. La costituita Amministrazione Provinciale di Agrigento ha eccepito che il ricorso sarebbe inammissibile perché, applicandosi nel caso in esame l'art. 23 bis della legge n° 1034/1971, come introdotto dalla legge n° 205/2000, la ricorrente impresa avrebbe depositato il ricorso in epigrafe oltre il termine perentorio abbreviato previsto dalla su citata norma.

L'eccezione è fondata.

L'orientamento del Giudice Amministrativo (cfr. tra le tante C.d.S. sez. V^a, 6/10/2003 n° 5897; TAR Lazio, sez. 3^a, 25/3/2003, n° 2578; TAR Campania, Napoli, sez. 1^a 30/4/2003 n° 4210; TAR Puglia, Bari, sez. 1^a, 9/6/2004, n° 2480) è ormai costante ed univoco, a far data dalla pubblicazione (31 maggio 2002) della nota decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 5/2002, nel ritenere che la disposizione di all'art. 23 bis su itato disponga la dimidiazione di tutti i termini processuali, salvo quelli per la proposizione del ricorso, per cui, per quel che qui rileva, anche il termine per il deposito (del ricorso) deve ritenersi ridotto della metà (15 giorni, anziché 30).

Orbene, che la fattispecie in esame ricada sotto la predetta disciplina acceleratoria del processo non è revocabile in dubbio, atteso che il ricorso in esame è rivolto all'annullamento sia del provvedimento di esclusione da una gara di appalto di lavori pubblici, sia di atto di Autorità indipendente, quale l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, che sono atti ricompresi tra quelli individuati dalla disposizione del comma 1 del citato articolo 23 bis.

Del pari, in punto di fatto, non è revocabile in dubbio che il deposito del ricorso in epigrafe sia intervenuto (17 agosto 2004) oltre l'anzidetto termine dimidiato (15 giorni), tenuto conto che l'ultima notifica risulta essere stata effettuata in data 27 luglio 2004.

Consegue che il ricorso non può non essere dichiarato inammissibile per le ragioni esposte, con assorbimento di ogni altra pronunzia di questo Giudice.

2. Quanto alle spese di giudizio, infine, ritiene il Collegio che l'onere delle stesse, ivi compresi diritti ed onorari di avvocato, debba essere posto a carico del soccombente ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, che dovrà essere corrisposta all'unica parte resistente costituita.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -sez. 3- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe in applicazione dell'art. 26, commi 4 e 5 della legge 6/12/1971, n° 1034, come integrato dall'art. 9 della legge 21/7/2000, n° 205, così decide:

- A) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe;
- B) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) in favore della costituita Amministrazione Provinciale di Agrigento.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 agosto 2004.

Vito CARELLA -Presidente f.f.

Guido ROMANO - Estensore